



Quesito per soppressione organismi del Ministero Interno



CONSIGLIO DI STATO
COMMISSIONE SPECIALE
Adunanza del 16 aprile 2014

Numero 01634/2014 e data 20/05/2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2014

NUMERO AFFARE 00480/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Quesito concernente l'applicazione dell'art. 12, comma 20, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente agli organismi del Ministero dell'interno;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 15005/20 in data 08/02/2013 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato numero 30 del 9 aprile 2013 che deferisce ad una Commissione speciale l'affare in oggetto;

visti i pareri interlocutori resi alle adunanze del 24 aprile e 16 ottobre 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

Presso il Ministero dell'interno operano numerose strutture interessate dal processo di riordino degli organi collegiali e degli organismi operanti nelle Pubbliche Amministrazioni, che ha avuto avvio con l'art. 29 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. I commi 2 e 2-bis di tale decreto stabiliscono:

"2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
- e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
- e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso".

Gli organismi non individuati dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono automaticamente soppressi.

Su tale meccanismo è intervenuto successivamente l'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), il cui comma 2 ha disposto che, nei casi di cui al comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, "la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni". **In questo modo è stato previsto comunque un termine finale, non prorogabile, per l'operatività di questi residui organismi.**

La previsione coinvolge un consistente numero di commissioni e comitati costituiti presso il Ministero e presso gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, elencati alcuni dal d.P.R. 14.5.2007, n. 85 (che ne aveva fissato la scadenza a tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento), ed altri dal D.P.C.M. 4 maggio 2007 (che analogamente ne aveva fissato la scadenza a tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto).

Per tutti gli organismi sopra indicati, il D.P.C.M. 13.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29.11.2011, ne ha disposto la successiva proroga biennale.

È sopraggiunto il decreto legge n. 95, del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135, del 7 agosto 2012, il cui art. 12, comma 20 ha stabilito che "[a] decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano".

Secondo quanto disposto da tale previsione, gli organismi in questione dovrebbero dunque cessare la propria attività alla scadenza della proroga, attività che dovrebbero essere assorbite dal Ministero.

Tuttavia, osserva l'Amministrazione richiedente, l'interpretazione della disposizione pone alcuni problemi, sia per quanto attiene alla decorrenza della soppressione, sia per quanto attiene al perimetro soggettivo di applicazione.

Sotto il primo profilo, infatti, secondo la tesi patrocinata dalla Presidenza del Consiglio, la data di decorrenza della proroga biennale andrebbe fissata nella data di scadenza del termine di durata in carica, prevista dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 14.5.2007, n. 85, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2007 (tre anni dal 20 luglio 2007, data di entrata in vigore dello stesso regolamento) e dall'art. 2 del D.P.C.M., comma 1, del 4 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 27.8.2007 (tre anni dalla pubblicazione). Con la conseguenza che la decorrenza della soppressione si collocherebbe nel mese di luglio 2010, per gli organismi previsti dal DPR n. 85/2007, e nel mese di agosto 2010, per quelli individuati dal D.P.C.M. 4 maggio 2007.

Tuttavia, il Ministero sostiene la diversa tesi in base alla quale la data di scadenza degli organismi collegiali andrebbe collocata al decorso di due anni dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. 13.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29 novembre 2011, con la conseguenza che gli organismi in argomento dovrebbero considerarsi ancora operativi.

Sotto il secondo profilo, ad avviso del Ministero resterebbero sottratti alla soppressione tutti gli organismi che, per la specializzazione delle competenze e la neutralità del ruolo svolto, siano infungibili, in quanto la relativa attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia dalle strutture burocratiche del Ministero, nonché tutti gli organi collegiali la cui soppressione, essendo incardinati nell'organizzazione ministeriale, non sortirebbe alcun significativo effetto pratico. In entrambe le ipotesi la salvezza di tali figure avverrebbe sul presupposto che il loro funzionamento comporti un onere finanziario modesto per lo Stato.

CONSIDERATO:

La prima questione posta dal Ministero referente è stata risolta nel primo parere interlocutorio facendo leva sul tenore letterale dell'art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, secondo cui il trasferimento delle attività avviene "a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112", ciò postulando che si

debba fare riferimento all'effettiva durata della proroga, che è quella disposta dal D.P.C.M. 13.10.2011, con decorrenza a far data dalla sua entrata in vigore, secondo il principio generale di irretroattività della legge.

Più complessa la seconda questione.

Nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è maturata l'opinione che sono sottratti al riordino gli organismi caratterizzati da particolari ambiti di competenza, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale dell'Amministrazione di appartenenza, nonché gli organismi istituiti a salvaguardia di diritti fondamentali della persona in adempimento di obblighi discendenti direttamente dalla Costituzione (**parere, Sez 1, 19 maggio 2010, n. 2358/2010**), ovvero derivanti da trattati e convenzioni, posto che in quest'ultimo caso è da escludere in radice la possibilità della soppressione degli organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese, in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti internazionali (**parere, Sez. 1, 5 febbraio 2007, n. 5077/2006**).

In tali precedenti è stata valorizzata, altresì, la posizione di autonomia di cui godono tali organismi, indispensabile affinché possano esprimere il proprio parere in modo del tutto neutrale, equilibrato e ponderato, nonché l'assenza delle ragioni di risparmio di spesa e di incremento dell'efficienza dei procedimenti amministrativi sottese alla previsione della loro soppressione.

Si è così concluso nel senso che «non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008».

Muovendo da ciò l'Adunanza Generale (parere 23 dicembre 2010, n. 5632/2010) ha esaminato il problema della fonte normativa competente ad abrogare quella che – erroneamente – aveva previsto la soppressione dell'organismo.

In tale quadro si inserisce il citato art. 12, comma 20, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, che ha confermato, per gli organismi inseriti nell'apposito elenco e mantenuti in vita in regime di proroga, la definitiva scadenza, con assorbimento delle relative funzioni presso i competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

Tale previsione, tuttavia, non impone di per sé il superamento dell'orientamento ermeneutico sopra delineato.

Essa, infatti, si riferisce *“agli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112”*, prevedendo che *“le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano”*.

Ciò significa che la portata della soppressione non viene estesa oltre l'ambito già previsto, ma ne viene sancita la definitività, disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dall'organismo soppresso in capo all'Amministrazione cui si riferisce. Ne consegue che, se tale trasferimento non è possibile, la soppressione non opera.

Al riguardo, è sufficiente ricordare come, essendo la disposizione di legge fondata su un'inferenza logica di tipo deduttivo, secondo lo schema fatto-norma-effetto, l'interprete è vincolato ad escludere dai possibili significati del «fatto» quelli che rendono impossibile la produzione dell'«effetto». Diversamente opinando si violerebbe il nesso di implicazione normativa ed il principio di non contraddizione. Né l'espressa formulazione di un elenco di organismi esclusi dall'applicazione milita necessariamente nel senso di ritenere tutti gli altri enti soppressi, ben potendo tale elenco intendersi come esemplificativo.

Non può, però, neppure ritenersi che la nuova disposizione sia priva di impatto sulla questione.

Nell'interpretazione di un sistema di fonti normative dichiaratamente mosso da obiettivi di “razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica”, non solo ribaditi, ma anzi elevati a elementi fondamentali di riforma del sistema pubblico (v. anche il nuovo comma 1 dell'art. 97 Cost. introdotto dall'articolo 2 della l. cost. n. 1 del 2012), occorre assegnare maggiore rilevanza ai profili di carattere finanziario, in un'ottica integrata, secondo l'analisi costi/benefici, poiché il principio del buon andamento non si identifica con il mero risparmio delle risorse, ma con l'ottimale impiego delle stesse.

Ne discende che, oltre al dato puramente contabile, deve essere apprezzato come requisito imprescindibile per il mantenimento dell'organismo, la sua infungibilità. Infatti, in base all'analisi logica prima formulata, il meccanismo di soppressione delineato dalla nuova disposizione, non opera nei casi in cui il trasferimento di funzioni è impossibile, il che accade, appunto, solo quando queste funzioni siano infungibili. Concetto più ristretto della semplice natura specialistica dei compiti esercitati.

In base a tali premesse di carattere generale devono essere valutate sia la natura degli organismi in questione, sia le conseguenze della loro soppressione in termini di reale risparmio di spesa e recupero di efficienza della macchina amministrativa.

Per rispondere al quesito posto dal Ministero dell'interno, allora, occorre innanzitutto accertare se gli organismi in esame, pur non operando in materie di rilevanza internazionale, presentino requisiti tali da far ritenere infungibili, almeno in parte, l'esercizio delle funzioni, e, in secondo luogo, se la soppressione di tali figure realizzi gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sottesi alla norma finanziaria.

La tesi del Ministero referente è apertamente affermativa con riguardo a una serie di organismi, puntualmente individuati e descritti (n. 1-13 del punto II della relazione illustrativa, ossia dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e in materia di esplosivi alla Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), **che esprimono pareri obbligatori e adottano atti propedeutici all'adozione di provvedimenti che individuano prescrizioni alle quali i destinatari devono attenersi, comunque intesi alla salvaguardia di diritti fondamentali della persona, tra i quali quelli alla pubblica sicurezza e all'incolumità, anche degli stessi dipendenti.**

Tali organismi non sarebbero assoggettabili alla richiamata legislazione di riordino, sia per il carattere assoluto e non comprimibile dei diritti coinvolti, che trovano un diretto riconoscimento nelle previsioni costituzionali, sia perché effettuano indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l'apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile e militare, ad enti locali, alle ASL, ad Agenzie pubbliche, nonché, in qualche caso, fornite anche dallo stesso settore privato interessato.

Poiché essi svolgono attività tecnica, in buona parte governata da regole scientifiche, anche qualora fossero soppressi, l'Amministrazione precedente avrebbe comunque il dovere di acquisire un contributo valutativo di qualificati tecnici appartenenti alle stesse Amministrazioni già presenti nell'ambito degli organismi, dovendosi peraltro escludere che l'eventuale apporto tecnico-specialistico di privati sarebbe a titolo gratuito: in quanto dipendenti pubblici, i consulenti dell'Amministrazione precedente avrebbero eventualmente diritto – per le norme ordinamentali in vigore in materia di pubblico impiego – se fuori sede, esattamente al medesimo rimborso spese spettante ad oggi ai partecipanti alle Commissioni e, solo se appartenenti alle Forze di Polizia, anche ad una indennità di modesto importo.

Il Ministero osserva, inoltre, che la possibilità di poter contare su organi collegiali corrisponde proprio a una logica di semplificazione, in quanto consente di poter acquisire, con una singola determinazione condivisa, l'avviso su una pluralità di aspetti di natura tecnica. In caso contrario, stante l'indispensabilità di ulteriori valutazioni di carattere tecnico, le diverse posizioni dovrebbero essere acquisite singolarmente presso gli Enti coinvolti, con un evidente aggravio del procedimento e senza poter contare su quel valore aggiunto che logicamente discende dal confronto che si realizza in sede collegiale. In tal senso, dalla soppressione di tali organismi, più che una razionalizzazione e un risparmio di risorse, deriverebbe un inevitabile effetto di frantumazione dell'attività amministrativa, che rafforza le argomentazioni che, in via interpretativa, portano ad escludere gli organismi sotto indicati dalla applicazione della normativa in argomento, e giustifica la permanenza di organi con una valenza prevalentemente tecnica in grado di garantire quella sintesi in sede istruttoria, necessaria per il corretto approfondimento dei diversi profili che vengono in rilievo.

Tali osservazioni appaiono di massima condivisibili, ma non esauriscono la questione, poiché autonomia e tecnicismo sono indici di infungibilità della funzione, ma non coincidono con essa.

Ciò accade solo quando – come nel caso degli organismi a rilevanza internazionale su cui si è già pronunciato il Consiglio di Stato – il compito non sia suscettibile di allocazione nella struttura amministrativa con gli strumenti previsti dall'ordinamento, anche di collaborazione, sì da richiedere necessariamente la costituzione di un organismo *ad hoc*.

Si tratta, quindi, di verificare se gli organismi contenuti nell'elenco ministeriale, caratterizzati da tutti i requisiti indicati, svolgano funzioni davvero infungibili.

Al riguardo è stata disposta istruttoria su tre punti:

- i costi di funzionamento delle singole commissioni;
- l'analisi di impatto della soppressione in merito all'effetto di semplificazione che potrebbe derivarne, pur nell'ipotesi in cui talune delle attività svolte dagli organismi soppressi non possano essere affidate agli uffici dell'amministrazione dell'interno, ma richiedano una conferenza di servizi o, comunque, di investire competenze esterne;
- il rapporto numerico tra gli organismi di cui si propone la conservazione e quelli destinati alla soppressione.

Il Ministero ha adempiuto all'istruttoria, indicando come organismi destinati alla soppressione:

- Consiglio di Istituto della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia;
- Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi;
- Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici;
- Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento;
- Comitato dei garanti;
- Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali;
- Commissione permanente per l'organizzazione tecnica della Polizia di Stato;
- Commissione consultiva permanente per le tecniche di primo soccorso sanitario;
- Commissione accertamenti specialistici.

Si tratta di dieci strutture destinate alla soppressione, a fronte delle diciotto di cui si assume la necessità di conservazione.

È del tutto evidente che, a fronte di un'impostazione di regola/eccezione tra soppressione e conservazione sotteso alle disposizioni di legge in esame, il rapporto numerico indicato appare un'anomalia.

Con riguardo ai singoli organismi da conservare indicati nel primo elenco, il Consiglio di Stato ritiene che per quelli operanti in materia di pubblica sicurezza non vi siano i presupposti per evitare la soppressione. Si tratta di:

- **Commissione** consultiva centrale per il controllo delle armi e in materia di esplosivi (n. 1 dell'elenco) ;
- **Commissione** tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili, anche nella composizione integrata a norma dell'art. 27 del DPR n. 302/1956 per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del mestiere di fochino (n. 2 dell'elenco);
- **Commissioni** di collaudo, di congruità e per il fuori uso (n. 8 dell'elenco);
- **Comitato** tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia (n. 9 dell'elenco).

Per questi organismi, oltre a non essere sempre esigui i costi di funzionamento, non è stata fornita la prova dell'impossibilità della loro soppressione. La circostanza che dalla loro scomparsa l'Amministrazione sarebbe costretta a ricorrere a parere resi da più soggetti tecnicamente qualificati ovvero alla consultazione collegiale per alcune delicate determinazioni amministrative, non è sufficiente. Neppure risulta che la soppressione di tali figure sia inidonea a realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sottesi alla norma finanziaria.

Né vale a superare tale obiezione quanto affermato dal Ministero nella relazione aggiuntiva, secondo cui le strutture alle quali andrebbero trasferiti i compiti delle commissioni non potrebbero assolverli, per mancanza, nelle rispettive dotazioni organiche, di personale dotato della preparazione e delle specializzazioni necessarie, e che la loro natura collegiale deponga, di per sé, per l'infungibilità delle relative funzioni.

Al riguardo si è già chiarito che tali caratteri non implicano automaticamente il riconoscimento dell'infungibilità della funzione. Tra l'altro, la revisione degli organismi amministrativi voluta dal legislatore riguarda essenzialmente proprio quelli di natura collegiale.

Invece, la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (n. 3 dell'elenco), pure appartenente al settore della sicurezza pubblica, è stata sottratta al meccanismo di soppressione in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 440, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

Deroga legislativa, peraltro, che conferma come tali organismi, di regola, vanno soppressi: se il legislatore, successivamente alla norma che sancisce a chiare lettere la soppressione di una molteplicità di organismi, **esclude** un singolo caso, non si vede come della stessa possa darsi un'interpretazione tale da annoverare altri **casi di esclusione non cristallini**.

Giudizio sfavorevole al mantenimento, inoltre, può essere fatto con riguardo alla Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi (n. 10 dell'elenco), che ha il compito di effettuare le attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato, rilasciato dal Prefetto. Tale Commissione, oltre ad avere un costo di funzionamento non esiguo, appare priva del carattere di infungibilità.

Anche per questa il Ministero insiste per il mantenimento, poiché le competenze tecniche richieste sono volte a garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori degli impianti in questione, in linea con la normativa dettata dall'Unione europea in materia.

Si tratta di argomenti che non superano quanto già osservato in linea generale.

Per gli altri organismi compresi nell'elenco da 1 a 13, sembrano sussistenti le condizioni per escludere la soppressione, atteso il costo irrisorio se non nullo e l'inutilità della loro soppressione.

Situazione diversa per un'altra tipologia di strutture (n. 14-18 del punto II della relazione illustrativa originaria, ossia dalla Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato alla Commissione consultiva per le nomine a Prefetto), **che non costituiscono "organismi", bensì "organi" dell'Amministrazione dell'interno, e andrebbero ad avviso del Ministero del tutto escluse dalla soppressione in quanto immanenti all'Amministrazione di appartenenza, perché composte solo o prevalentemente da appartenenti alla stessa Amministrazione procedente, con l'eventuale partecipazione di terzi a titolo di presenza del soggetto portatore dell'interesse privato al procedimento, conformemente alla l. 241/90.**

Ad avviso del Ministero, anche a voler ritenere che il legislatore non abbia usato il termine "organismi" in senso proprio, per escludere dall'ambito di applicazione delle norme gli "organi", non sarebbe plausibile che l'Amministrazione non possa, nell'esercizio del potere organizzativo, prevedere e regolamentare, anche con mero provvedimento dirigenziale, identici collegi di consultazione, alla stregua di tavoli tecnici permanenti, quali strumenti finalizzati all'assunzione di più meditate e condivise decisioni amministrative o per l'adozione di programmi e piani di azione in determinati settori (tipicamente quelli formativi). In sostanza, dalla soppressione di tali commissioni non potrebbe derivare l'effetto sostanziale ad esse ricollegato, ossia il trasferimento delle competenze alle Amministrazioni, essendo già gli organi collegiali immanenti all'Amministrazione e longa manus della stessa.

Le argomentazioni non sono condivisibili.

Anzitutto, non pare corretta la distinzione tra "organismi" ed "organi" fondata sulla mera composizione delle commissioni in questione, piuttosto essendo rilevante, specie ai fini dell'applicazione della norma in esame, stabilire il rapporto organizzativo

con l'Amministrazione. In tal senso le commissioni da ultimo considerate, se da un lato sono sprovviste del carattere di autonomia posseduto da quelle facenti parte del primo gruppo, nondimeno non sono incorporate nella struttura burocratica in guisa da identificarsi in essa, come uffici ordinari.

In secondo luogo, la tesi per cui la loro soppressione lascerebbe sostanzialmente invariata l'organizzazione ministeriale non è corretta, poiché le relative attività sarebbero assorbite dalle strutture ordinarie del Ministero, e il ricorso a "tavoli tecnici permanenti" potrebbe avvenire solo nel rispetto delle norme che ne disciplinano le funzioni, senza peraltro che tali collegi di consultazione assumano carattere strutturale.

La soppressione delle indicate figure non è legata tanto all'obiettivo di risparmio di spesa, quanto a un recupero di efficienza, evitando la moltiplicazione delle figure soggettive all'interno di un plesso organizzativo.

Il contrario avviso manifestato dal Ministero non appare adeguatamente argomentato.

D'altra parte, non si possono effettuare valutazioni di opportunità per sottrarre la maggior parte delle strutture collegiali operanti presso un'organizzazione ministeriale all'applicazione di una disposizione di legge la cui finalità e il cui precetto sono orientati in modo cristallino all'eliminazione delle strutture collegiali.

Il limite di applicazione della norma è quello segnato dalla sua esegesi logico-sistematica, compatibile con il significato letterale, non oltre.

Conclusivamente, gli organismi che possono essere sottratti alla soppressione voluta dal legislatore oltre la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (n. 3 dell'elenco), contemplata in sede legislativa, sono:

- **Comitato** tecnico regionale di prevenzione incendi (n. 4 dell'elenco);
- **Comitato** centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (n. 5 dell'elenco);
- **Commissione** per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate (n. 6 dell'elenco);
- **Comitato** di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (n. 7 dell'elenco);
- **Comitato** Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (n. 11 dell'elenco);
- **Commissione** per le ricompense al valore e merito civile (n. 12 dell'elenco);
- **Commissione** consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (n. 13 dell'elenco).

P.Q.M.

Esprime il parere di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Gianfranco Vastarella